COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

106.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli alburni (833);

Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377);

Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784);

Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964);

La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212);

Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925);

Serafini Anna Maria ed altri: istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308);

D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798);

Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305);

D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061);

Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 23

Angeloni Luana (gruppo comunista-PDS) .. 11, 14

Boselli Anna Milvia (gruppo comunista-PDS) 6, 12

Caveri Luciano (gruppo misto) 8, 10, 11

Ceruti Gianluigi (gruppo verde) 6, 8, 11, 16, 18

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 9, 18

Cicerone Francesco (gruppo comunista-PDS) 18

Ciliberti Franco (gruppo DC), *Relatore* .. 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 17, 23

Rocelli Gianfranco (gruppo DC) 12, 23

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 8, 9, 10, 14

Tarabini Eugenio (gruppo DC) 9, 11, 14, 15, 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

GIANLUIGI CERUTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883); Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377); Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784); Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964); La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212); Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925); Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308); D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798); Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305); D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061); Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina "Le Grotte" nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri: « Istituzione del Parco nazionale degli Alburni »; Boselli ed altri: « Norme per la conservazione della natura e per le aree protette »; Boselli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale del Pollino »; Ceruti ed altri: « Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine »; La Malfa ed altri: « Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali »; Savino e Principe: « Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino »; Serafini Anna Maria ed altri: « Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata »; D'Addario ed altri: « Norme in materia di parchi naturali »; Barzanti ed altri: « Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica »; D'Amato Carlo ed altri: « Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida »; Trantino ed altri: « Istituzione della riserva naturale marina "Le Grotte" nella zona costiera del comune di Aci Castello ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato delle proposte di legge in esame assunto come testo base.

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo deliberato di accantonare la discussione dell'articolo 20. Per chiarezza, ne do nuovamente lettura:

ART. 20.

(Gestione delle aree marine protette).

1. La gestione delle aree marine protette è assicurata dal servizio tecnico nazionale per la tutela e gestione dell'ambiente marino istituito ai sensi del presente articolo. A tal fine le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge

n. 183 del 1989, si applicano all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che è così costituito in servizio tecnico nazionale per la tutela dell'ambiente marino (SETAM) in cui confluiscono, altresì, gli istituti scientifici del CNR operanti nel settore. Il servizio provvede alla raccolta, elaborazione e studio di tutti i dati relativi all'ambiente marino e promuove la ricerca scientifica, anche in forma integrata di collaborazione con gli altri enti e soggetti operanti nel settore.

2. La gestione delle aree protette marine e disciplinata da un regolamento, approvato dal ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro della marina mercantile, sentita la consulta del mare. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di partecipazione alla gestione di soggetti pubblici e privati. Fino alla riorganizzazione dell'istituto centrale di cui al comma 1, alla gestione delle aree protette marine di nuova istituzione provvede un apposito comitato, nominato d'intesa dal ministro dell'ambiente e della marina mercantile.

3. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima, che si avvale del servizio per la tutela dell'ambiente marino.

4. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare, è vietato:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

5. I divieti di cui all'articolo 12, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

6. Il regolamento di cui al comma 2, disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessaria.

7. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concesse in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

8. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle capitanerie di porto, ai sensi della legge n. 979 del 1982.

A tale articolo sono stati presentati numerosi emendamenti alcuni dei quali ho già letto nella seduta di ieri. Ne darò ora nuovamente lettura per maggiore chiarezza:

All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 183 del 1989, si applicano all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima che è costituito in servizio tecnico nazionale per la tutela dell'ambiente marino (SETAM) in cui confluiscono, altresì, gli istituti scientifici del CNR operanti nel settore. Il SETAM opera nell'ambito del sistema dei servizi tecnici nazionali ed è dotato di requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 1 del predetto articolo 9. Il consiglio dei direttori di cui all'articolo 9, comma 7, della citata legge n. 183, è integrato del direttore del SETAM. Il SETAM provvede alla raccolta, elaborazione studio di tutti i dati relativi all'ambiente marino, promuove la ricerca scientifica, anche in forma integrata di collaborazione con gli

altri enti e soggetti operanti nel settore e assicura la gestione delle aree marine protette.
20. 1.

Il Relatore.

All'articolo 20, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La gestione delle aree protette marine potrà essere affidata per convenzione da stipularsi d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero della marina mercantile:

a) al servizio tecnico nazionale per la tutela e la gestione dell'ambiente marino istituito ai sensi del presente articolo;

b ad altre pubbliche amministrazioni;

c) ad istituzioni scientifiche;

d) alle associazioni di protezione ambientale riconosciute in ente morale e individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986.

1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 183 del 1989, si applicano all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che è così costituito in Servizio tecnico per la tutela dell'ambiente marino.

1-*ter*. Il servizio provvede alla raccolta, all'elaborazione e allo studio di tutti i dati relativi all'ambiente marino e promuove la ricerca scientifica, anche in forma integrata di collaborazione con gli altri enti e soggetti operanti nel settore.
20. 2.

Ceruti, Cederna, Ronchi.

All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca marittima (ICRAP) assume la denominazione di istituto per la gestione dei parchi marini e delle riserve marine e per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (IGRAM). L'IGRAM provvede alla raccolta, elaborazione e studio di tutti i dati relativi all'ambiente marino, promuove la ricerca scientifica, anche in forma integrata di collaborazione con gli altri enti e soggetti operanti nel settore e assicura la gestione delle aree marine protette.
20. 7.

Il Relatore.

All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla gestione delle aree protette marine si provvede tramite convenzioni stipulate dal ministro dell'ambiente d'intesa con il ministro della marina mercantile, con altre pubbliche amministrazioni, istituzioni scientifiche, associazioni di protezione ambientale riconosciute in ente morale e individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986, nonché società a prevalente capitale pubblico costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 142/1990.
20. 10.

Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La gestione delle aree protette marine può essere effettuata in via diretta dal SETAM, istituito ai sensi del presente articolo, oppure in via indiretta tramite convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il ministro della marina mercantile, con altre pubbliche amministrazioni, istituzioni scientifiche, associazioni di protezione ambientale riconosciute in ente morale e individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, società a prevalente capitale pubblico costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e sotto il diretto controllo del SETAM.
20. 5.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 2, sopprimere le parole e al ministro della marina mercantile.
20. 3.

Boselli, Angeloni, Cicerone.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 1 miliardo a decorrere dal 1991.
20. 4.

Il Relatore.

All'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La gestione dei parchi marini e delle riserve marine è assicurata da apposito ente ovvero mediante apposita convenzione da stipularsi dal ministro dell'ambiente con una pubblica amministrazione o con una amministrazione scientifica o una associazione di protezione ambientale individuata ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1987, n. 349.
20. 6.

Boselli, Angeloni, Cicerone.

All'articolo 20, al comma 2, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
20. 11.

Il Relatore.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. A seguito delle osservazioni svolte ieri dai colleghi nel corso della discussione dell'articolo 20, prima del suo accantonamento, ho presentato l'emendamento 20.10, interamente sostitutivo del comma 1. Tale emendamento tende a far sì che alla gestione delle aree protette marine si provveda tramite convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della marina mercantile, con altre pubbliche amministrazioni, istituzioni scientifiche, associazioni di protezione ambientale riconosciute in ente morale e individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nonché società a prevalente capitale pubblico costituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990.

Dichiaro pertanto di ritirare i miei emendamenti 20.1, 20.4, 20.5 e 20.7. Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Ceruti ed altri 20.2 e l'emendamento Boselli ed altri 20.3.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 20.10 e 20.11.

GIANLUIGI CERUTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 20.2.

ANNA MILVIA BOSELLI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 20.3 e 20.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.10 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.11 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché al successivo articolo 21 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titoto V della legge n. 979 del

1982 non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.
(Norme quadro).

1. Oltre a quanto stabilito al titolo I della presente legge, costituiscono norme di riforma economico-sociale e principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze di servizi per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area, da realizzarsi mediante l'istituzione ed il funzionamento di comunità del parco, ai sensi dell'articolo 11, nel caso in cui la gestione del parco sia affidata ad ente diverso dal consorzio;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con leggi regionali, in conformità con i principi di cui all'articolo 12, di regolamenti delle aree protette.

2. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

3. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

4. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole da oltre *a* presente legge.
22. 1.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole da norme *a* economico sociale e.
22. 2.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da* realizzarsi *a* consorzio.
22. 3.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) l'emanazione, in conformità con i principi stabiliti dall'articolo 14, di nulla-osta per il rilascio di concessione o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco.
22. 7.

Il Relatore.

All'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle

aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano.
22. 4.

Il relatore.

All'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Eventuali diritti reali ad usi civici delle collettività locali, in contrasto con le finalità e la normativa dell'area protetta, possono essere liquidati dai commissari regionali per gli usi civici su istanza degli enti gestori delle aree.
22. 6.

Ceruti.

All'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve regionali l'attività venatoria è vietata. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le persone autorizzate ad effettuare eventuali prelievi faunistici ed eventualmente abbattimenti selettivi necessari per la tutela degli equilibri ecologici.
22. 5.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 e 22.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.7, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ceruti 22.6.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Invito l'onorevole Ceruti a ritirare tale emendamento poiché abbiamo già detto in precedenza che gli usi civici vengono conservati, ad eccezione di quelli relativi alla caccia.

LUCIANO CAVERI. Preannuncio il voto contrario sull'emendamento Ceruti. Vorrei far notare che gli usi civici rappresentano una delle più importanti forme di tutela ambientale della montagna. Come l'onorevole Ceruti sa, si tratta di un tipo di proprietà collettiva particolarmente importante che, come per esempio all'interno del parco del Gran Paradiso, tutelano una serie di zone boschive. Sarei d'accordo con tale previsione se fosse limitata alla caccia, ma per quanto riguarda l'utilizzo del suolo credo che finirebbe per danneggiare anziché favorire le aree protette.

GIANLUIGI CERUTI. Accetto l'invito del Governo e pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 22.5.

EDOARDO RONCHI. Propongo una nuova formulazione dell'emendamento in questione che risulta del seguente tenore: « Nei parchi naturali regionali e nelle riserve regionali la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali sono vietati. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale espressamente autorizzato dall'ente parco ».

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Non vi sono particolari problemi sostanziali rispetto a tale nuova formulazione.

EUGENIO TARABINI. Concordo con l'onorevole Angeloni. Un conto è l'attività venatoria, che ha una considerazione particolare, tanto è vero che il Consiglio di Stato ha stabilito che la relativa disciplina è di pertinenza statale, altro conto è la regolamentazione più minuta della disciplina dei parchi regionali. In definitiva, si può stabilire il principio che l'attività venatoria sia vietata nei parchi, ma non fornire ulteriori specificazioni perché in tal caso si invaderebbe una competenza riservata alle regioni.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A mio avviso occorre stabilire il principio che nei parchi regionali l'attività venatoria è vietata, non escludendo però che possano essere effettuati abbattimenti selettivi e prelievi faunistici.

EUGENIO TARABINI. Gli abbattimenti selettivi rappresentano un momento fisiologico: nel parco nazionale svizzero sono stati recentemente abbattuti 5 mila cervi.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di stato per l'ambiente*. Questo non potrebbe avvenire, per esempio, nel Parco dello Stelvio, se non fosse previsto chiaramente nella norma.

EUGENIO TARABINI. Un'attività, se non viene proibita, è consentita. Gli abbattimenti selettivi non hanno niente a che vedere con la caccia, ma rientrano nella gestione del parco.

GIUSEPPE CERUTTI. Una volta stabilito il principio, possiamo aggiungere che le altre questioni saranno disciplinate nell'ambito del regolamento regionale.

EDOARDO RONCHI. Anch'io sono del parere che ci si debba limitare a stabilire il principio che l'attività venatoria è vietata, mentre ogni attività di tipo diverso verrà regolata dalla regione, fermo restando che i prelievi e gli abbattimenti non rappresentano attività venatoria.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di stato per l'ambiente*. Nell'ambito della stessa norma stabiliamo il principio, però specifichiamo successivamente che gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici sono consentiti.

GIANLUIGI CERUTI. Una volta stabilito che la caccia è vietata, si può aggiungere che gli abbattimenti e i prelievi sono appositamente regolati da norma regionale. Vorrei osservare che si tratta di una materia che certamente è di competenza regionale, ma i principi generali debbono essere dettati dal Parlamento nazionale, finché esiste l'articolo 117 della Costituzione. È vero che gli abbattimenti e i prelievi non rappresentano un'attività venatoria, ma sono certamente connessi con essa, tant'è vero che li prevediamo subito dopo aver sancito il divieto dell'attività venatoria medesima. Infatti, il Parlamento deve rinunciare ad una sua prerogativa e ad un suo potere che discendono dall'articolo 117 della Costituzione.

Mi domando perché dobbiamo approvare due testi diversi per i parchi naturali e per quelli regionali, quasi che ci fosse una riserva mentale per quanto riguarda questi ultimi. Noi invece stabiliamo un principio generale in armonia con l'articolo 117 della Costituzione: questa è una nostra prerogativa, finché esisterà tale articolo della Costituzione.

GIUSEPPE CERUTTI. Mi dispiace di non essere d'accordo con il collega, ma la selezione e il mantenimento della specie con prelievi e abbattimenti non hanno nulla a che fare con la caccia. Si tratta, in presenza di una situazione in cui gli equilibri sono venuti a mancare per l'assenza di predatori e dell'*habitat* naturale originario, di un intervento forzato dell'uomo per ripristinare tali equilibri. Ciò non ha nulla a che vedere con la caccia.

Sono del parere che, mentre per un parco nazionale il legislatore debba giu-

stamente stabilire la normativa anche per questo aspetto, per i parchi regionali si debba limitare a rimandare alla normativa regionale la disciplina del prelievo, della selezione e di tutto ciò che compete e rientra nella gestione del parco.

EDOARDO RONCHI. A seguito delle osservazioni testé svolte, dichiaro di riformulare il mio emendamento 22.5.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha riformulato l'emendamento 22.5 nel modo seguente:

All'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve regionali l'attività venatoria è vietata. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le persone autorizzate da effettuare eventuali prelievi faunistici ed eventualmente abbattimenti selettivi necessari per la tutela degli equilibri ecologici.
22. 5.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento Ronchi 22.5.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Mi associo al parere del relatore.

LUCIANO CAVERI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Ronchi 22.5, così come riformulato, anche se ritengo che il suo contenuto finirà con il limitare fortemente, in talune regioni, la realizzazione delle riserve regionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'emendamento Ronchi 22.5, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'rticolo 22 con le modifiche teste apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.
(Parchi naturali regionali).

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 1, lettera *a),* dell'articolo 22, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, comma 1, dopo le parole parco naturale regionale *aggiungere le seguenti* parco regionale.

23. 1.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Onorevole Ronchi, la invito a ritirare il suo emendamento, in quanto parlare di parchi naturali e di parchi regionali è la stessa cosa. La distinzione deve intendersi tra parchi nazionali e parchi regionali.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Associandomi alle considerazioni del Governo, invito anch'io l'onorevole Ronchi a ritirare il suo emendamento.

EDOARDO RONCHI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale).

1. Lo statuto del parco naturale regionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente, del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Negli organismi di gestione deve essere assicurata la presenza di almeno un membro indicato dal ministro dell'ambiente. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 24, sopprimere il comma 2.
24. 3.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

All'articolo 24, comma 2 sopprimere il primo periodo.
24. 1.

Cicerone, Angeloni, Boselli.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Con riferimento all'emendamento Cicerone 24.1, voglio far osservare che qualora si sopprimesse il primo periodo del comma 2 sarebbe opportuno prevedere, nella composizione dell'organismo di controllo, la presenza di un membro designato dal ministro dell'ambiente in aggiunta a quello designato dal ministro del tesoro.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Ceruti 24.3.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

GIANLUIGI CERUTI. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 24.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cicerone ed altri 24.1.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cicerone ed altri 24.1.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Anche il Governo e favorevole.

GIANLUIGI CERUTI. Vorrei capire se l'organismo di controllo è il collegio dei revisori dei conti.

EUGENIO TARABINI. A mio avviso il significato della norma è piuttosto chiaro. Nell'organismo amministrativo si richiede la presenza del rappresentante del Ministero dell'ambiente e in quello di controllo si richiede la presenza di un membro designato dal ministro del tesoro: si tratta di due rappresentanze ben diverse.

LUCIANO CAVERI. Ritengo che la presenza del rappresentante del Ministero del tesoro sia più che sufficiente.

GIANLUIGI CERUTI. Si potrebbe far riferimento ad ulteriori controlli di tipo amministrativo, cioè al collegio dei revisori.

LUANA ANGELONI. Ma il collegio dei revisori è previsto solo per i parchi nazionali, non per quelli regionali.

GIANFRANCO ROCELLI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Poiché tale richiesta non è appoggiata da quattro deputati, come prescritto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, non è possibile procedere alla verifica del numero legale.

Pongo in votazione l'emendamento Cicerone 24.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, con le modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Strumenti di attuazione).

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano del parco e il programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano del parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o ubanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione, e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del programma di cui al comma 3 concorrono lo Stato, le regioni, le province, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 25, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento le regioni promuovono un programma pluriennale di sviluppo sociale ed economico ai sensi dell'articolo 15. Agli accordi di programma il ministro dell'ambiente partecipa qualora sia previsto l'intervento finanziario dello Stato.

25. 10.

Angeloni, Boselli, Cicerone.

All'articolo 25, comma 4, sostituire la parola concorrono *con le seguenti* possono concorrere.

25. 1.

Il Relatore.

ANNA MILVIA BOSELLI. L'emendamento 25.10 è legato ad un altro emendamento presentato ieri in riferimento all'articolo 15, che prevedeva accordi di sviluppo economico per la gestione del programma pluriennale. Tale proposta è stata bocciata, quindi l'emendamento 25.10, firmato da me e dai colleghi Angeloni e Cicerone, è precluso.

PRESIDENTE. L'emendamento Angeloni 25.10 è precluso a seguito di precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Coordinamento degli interventi).

1. Sulla base di quanto disposto dal programma di cui all'articolo 4, il Ministro dell'ambiente promuove intese tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa individua gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 e sulla base del programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il ministro dell'ambiente promuove la conclusione tra i soggetti interessati di convenzioni per il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione degli interventi. La convenzione definisce altresì le integrazioni e il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti e un articolo aggiuntivo:

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sulla base di quanto disposto dal programma di cui all'articolo 4 nonché dal programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 12 giugno 1990, n. 142, accordi programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad effetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali, ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

26. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni e con gli altri enti locali territoriali per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste.

26. 01.

Il Relatore.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Sono favorevole ai miei emendamenti 26.1 e 26.01, che sono stati formulati per adeguare il testo al parere della V Commissione bilancio. Sono contrario all'emendamento Cicerone ed altri 26.2 e invito i presentatori a ritirarlo.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di stato per l'ambiente*. Sono favorevole agli emendamenti 26.1 e 26.01 del relatore e contrario all'emendamento Cicerone ed altri 26.2.

LUANA ANGELONI. Ritiro l'emendamento 26.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Cicerone ed altri 26.2, a seguito della votazione precedente, risulta assorbito. In ogni caso, è stato ritirato dai presentatori.

EDOARDO RONCHI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo, non mi sembra opportuno stabilire che il corpo forestale dello Stato abbia la facoltà di stipulare specifiche convenzioni e non le regioni, anche se l'effetto pratico è il medesimo.

EUGENIO TARABINI. Le regioni hanno delle facoltà specifiche, mentre il corpo forestale dello Stato deve essere autorizzato a stipulare le convenzioni: la norma è formulata correttamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 26.01, accettato dal Governo e formulato dal relatore in ottemperanza ad un indirizzo generico della V Commissione bilancio.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento 26.1 e l'articolo aggiuntivo 26.01 del relatore, testé approvati in linea di principio, saranno trasmessi rispettivamente alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per l'espressione dei pareri di competenza.

La discussione dell'articolo 26 è sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 27.

(Poteri di autonomia dell'organismo di gestione dell'area protetta).

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione di un'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 12, 14 e 20 nonché le disposizioni emanate ai sensi della presente legge dagli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali è punito con l'arresto fino a 12 mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

2. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle

aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto della normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposta dal giudice o, in caso di flagranza, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre nei casi di particolare gravità la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 14 è punito con l'arresto fino a 12 mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni.

28. 1.

Il Relatore.

All'articolo 28, comma 3, sostituire le parole 2 milioni *con le seguenti* 5 milioni.

28. 2.

Ceruti.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Sono ovviamente favorevole al mio emendamento 28.1. Per quanto riguarda l'emendamento Ceruti 28.2, mi rimetto alla Commissione.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di stato per l'ambiente.* Sono favorevole all'emendamento del relatore, contrario a quello dell'onorevole Ceruti: non vedo perché le sanzioni debbano essere ritoccate.

EUGENIO TARABINI. Vorrei conoscere le ragioni per cui il relatore ha maturato, rispetto alla stesura del testo originario, l'orientamento a introdurre pene di tipo detentivo.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di stato per l'ambiente.* Si tratta di un adeguamento ad una condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Personalmente non ho maturato alcunché.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 28.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che tale emendamento sarà trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza.

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 28.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La discussione dell'articolo 28 è sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 29.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1983, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali dello Stato sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* azienda per le foreste de-

maniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali dello Stato indicate nel programma di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riforma di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la composizione e le funzioni dell'*ex* azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro delle finanze, trasmette al comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e le altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree protette nazionali e regionali.

3. Qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengono a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse è affidata all'ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali dello Stato e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 29, comma 1, aggiungere, in fine, le parole Per l'esercizio delle attività di gestione continuano a valere le norme di cui alla legge 4 aprile 1985, n. 124.
29. 1.

D'Addario.

All'articolo 29, comma 2, aggiungere, in fine, le parole anche ai fini di un riequilibrio, con particolare riguardo alla regione Veneto, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
29. 5.

Il Governo.

All'articolo 29, sopprimere il comma 3.
29. 2.

D'Addario.

All'articolo 29, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le riserve biogenetiche e i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello stato. La gestione delle riserve naturali dello Stato che ricadano, o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, può essere affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'ente parco, purché sia previsto dal programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge.
29. 3.

D'Addario.

All'articolo 29, al comma 3, secondo periodo, dopo la parola produttive *aggiungere le seguenti* non ricadenti nelle zone A e B del parco.
29. 4.

Ceruti, Cederna, Ronchi.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento D'Addario 29.1. Esprimo parere contrario sugli emendamenti D'addario 29.2 e 29.3, nonché sull'emendamento Ceruti ed altri 29.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 29.5.

GIANLUIGI CERUTI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sugli

emendamenti proposti dall'onorevole D'Addario, al quale voglio ricordare che il corpo forestale dello Stato ha già ottenuto più di quanto abbia mai chiesto. In particolare, riferendomi all'emendamento 29.2, credo non sfugga all'onorevole D'Addario che eliminare il comma 3 significa far sì che qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengano a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse, anziché essere affidata all'ente parco, dovrebbe passare al Corpo forestale. Ebbene, in pratica ciò significherebbe annullare il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, il quale comprende, attualmente, una riserva naturale di circa 18 ettari gestita dall'*ex* azienda delle foreste demaniali.

Ritengo, pertanto, che gli emendamenti del collega D'Addario non siano mossi da uno spirito collaborativo e da una visione unitaria del problema. A mio avviso, infatti, non è possibile continuare a chiedere che le riserve naturali che si trovino nell'ambito di un parco nazionale, istituito o da istituire, continuino ad essere gestite dal corpo forestale. Quindi, sollecito nuovamente l'onorevole D'Addario a non insistere sui suoi emendamenti.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Ritengo che le preoccupazioni che hanno mosso l'onorevole D'Addario a presentare i suoi emendamenti potrebbero essere fugate da una riformulazione del testo al nostro esame, nel senso di stabilire che il trasferimento in questione sia affidato gradualmente all'ente parco attraverso il programma per le aree protette, di cui all'articolo 4 della presente legge.

AMEDEO D'ADDARIO. Vorrei riconfermare la linea di indirizzo che abbiamo sempre cercato di seguire nel corso di questi mesi. Chiedo la soppressione del comma 3 dell'articolo 29 poiché, così com'è formulato, esso crea un automatismo che potrebbe generare una situazione di ingovernabilità assoluta nella gestione dei parchi. Infatti, l'istituzione dei parchi *ope legis* comporterà nel tempo l'impossibilità di proseguire qualsiasi attività nell'ambito delle riserve naturali per il solo fatto che esiste un provvedimento amministrativo che istituisce i parchi. Si tratta di un modo sbagliato di legiferare poiché ritengo indispensabile un passaggio graduale nell'ambito di una programmazione del territorio; non a caso abbiamo sostenuto la necessità che il programma nazionale per le aree protette contenga proprio questo elemento.

Pertanto, pur accettando l'invito a ritirare l'emendamento 29.2, sottopongo all'attenzione del Governo e della Commissione l'emendamento 29.3.

Per quanto riguarda le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive che restano affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato, vi è il problema delle riserve naturali che ricadono, o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale. L'ipotesi più corretta che ritengo di dover proporre è che questo passaggio avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, purché sia previsto espressamente dal programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge. Tale previsione, in sostanza, comporta che il programma diventi necessariamente un duplice strumento su cui poter intervenire, poiché laddove la legge determina l'istituzione dei parchi con le perimetrazioni non vi è – come dimostra l'esperienza – né la programmazione di indirizzo su scala nazionale né la pianificazione del territorio. Da questo punto di vista nutro forti preoccupazioni e riterrei opportuno che il programma nazionale avesse tali contenuti. Non è possibile delineare un territorio ed istituire all'interno di esso un parco, inglobando quanto è possibile, comprese le riserve naturali che funzionano sotto il profilo della gestione; si tratta di valutazioni di merito da adottare di volta in volta e credo che il Governo abbia gli strumenti e la possibilità di agire in tal senso.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo accetterebbe la proposta dell'onorevole D'Addario nell'ipotesi in cui si limitasse a completare il trasferimento, prevedendo cioè che la gestione delle riserve naturali è affidata all'ente parco attraverso il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge.

GIANLUIGI CERUTI. Potrebbe stabilirsi un punto di raccordo escludendo quanto meno i parchi già istituiti e quelli che verranno istituiti con la presente legge, altrimenti dovremmo affermare chiaramente di essere contrari al parco delle Dolomiti, a quello della Maiella e a quello del Vesuvio. Per i parchi che verranno istituiti in futuro si può anche accettare quanto previsto dall'emendamento del collega D'Addario.

FRANCESCO CICERONE. Mi sembra che l'emendamento dell'onorevole D'Addario non sia stato adeguatamente motivato poiché non è possibile pensare di istituire parchi all'interno dei quali la gestione rimane affidata ad organismi burocratici dello Stato. Sarebbe più utile affermare, allora, che non si istituiscono parchi in determinate zone, dove permane l'attuale situazione, che potrebbe anche essere valida sotto il profilo ambientale.

Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di prevedere un regime transitorio durante il quale è ipotizzabile una gestione da parte del Corpo forestale dello Stato. Quindi, per quanto riguarda i parchi istituiti con legge, l'unica possibilità è quella di stabilire un termine (uno o due anni) entro il quale la gestione passa dall'ente parco al Corpo forestale dello Stato. Peraltro, attraverso tale passaggio non si creerebbero fratture. Voglio ricordare che abbiamo previsto, per quanto riguarda il regime di sorveglianza, la presenza del corpo forestale dello Stato. Nell'ambito delle diverse ipotesi che avevamo avanzato, è stato stabilito che la sorveglianza dei parchi è affidata al corpo forestale dello Stato, quindi tale organo ha un ruolo importante all'interno del territorio del parco. Si tratta di un ruolo, però, che giustamente deve essere subordinato al parere democratico del consiglio direttivo o degli altri organi del parco.

Vorrei che il collega D'Addario riflettesse sulla possibilità di stabilire un termine di uno o due anni entro il quale la gestione dei parchi rimarrebbe al corpo forestale, mentre successivamente essa passerebbe all'ente parco.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Nella proposta formulata ultimamente dall'onorevole D'Addario si indicava una disciplina circa il periodo transitorio, fissato in un anno. Si può stabilire anche un termine più lungo. Il collega sottolineava la circostanza che con l'istituzione dell'ente parco cesserebbe la gestione da parte del corpo forestale dello Stato, ma non potrebbe subentrare ancora una gestione funzionante dell'ente parco.

FRANCESCO CICERONE. Si potrebbe dire: « ... fino all'approvazione del programma delle aree naturali protette e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

GIUSEPPE CERUTTI. Mi associo alle considerazioni del collega D'Addario e intendo ribadire alcuni concetti che forse i colleghi non hanno valutato a fondo. Non vi è da parte del gruppo socialista l'intenzione di mantenere un'organizzazione *in vitro,* ma di inserire l'organizzazione esistente in un contesto molto più ampio e quindi, volendo veramente salvaguardare gli aspetti naturalistici di una certa importanza, vi è la preoccupazione che il trasferimento debba essere effettuato quando si abbia la sicurezza che la nuova organizzazione sia in grado di sostituirsi a quella preesistente. Il problema non è quindi di date: per noi varrebbe la pena di farlo il giorno successivo.

Chiediamo soltanto che il passaggio di un patrimonio da salvaguardare attraverso una struttura e un'organizzazione avvenga semplicemente sulla base di un

programma certo, che garantisca la continuità della salvaguardia di questi beni.

Questo concetto, che il collega D' Addario sottolinea con il suo emendamento, mi sembra importante. Non si tratta di fare una contrattazione sui tempi, ma occorre acquisire la certezza che vi siano le condizioni del trasferimento: se queste non vi fossero, il trasferimento comporterebbe il danneggiamento di un bene. È questo il significato dell'emendamento. Accettiamo la proposta del Governo, perché vogliamo approfondire il discorso di una procedura diversa rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all'approvazione del piano del parco. Noi affermiamo che quando vi sarà il piano del parco e il programma nazionale delle aree protette, potrà avvenire il trasferimento dei beni alla gestione del parco stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicerone ed altri hanno formulato una proposta di riflessione sull'articolo 29.

Ritengo pertanto opportuno accantonare tale articolo 29, al fine di pervenire alla proposta di un testo che riscuota un consenso più ampio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sappiamo che anche su altri articoli dobbiamo riflettere, perché abbiamo sempre convenuto di procedere soltanto nel caso in cui si arrivi a soluzioni che abbiano un consenso abbastanza ampio.

Mi sembra che gli articoli 30 e 31 possano essere approvati; per quanto riguarda l'articolo 32, l'onorevole Boselli aveva proposto di accantonarlo insieme agli articoli 33 e 34, mentre è possibile approvare gli articoli 35, 36, 37 e 38.

Propongo che si proceda in tal senso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi articoli 30 e 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Aree contigue).

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini di dette aree contigue sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni del parco e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'organismo di gestione dell'area protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può disporre, per particolari specie animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1987, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa il ministro dell'ambiente convoca una conferenza di servizi all'esito della quale, perdurando il dissenso, prov-

vede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei ministri.

(È approvato).

ART. 31.

(Relazione al Parlamento).

1. Il ministro dell'ambiente, previa deliberazione del consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

u) le erogazioni liberali in denaro a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesaggistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale nonché a favore delle associazioni e fondazioni private indicate alla successiva lettera *v)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

v) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

z) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

2. Il ministro dell'ambiente e la regione o le regioni, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 1 effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e vengano rispettati i termini per l'utilizzazione delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari e su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scandenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della regione o delle regioni interessate e vengono ascritte al bilancio del ministero o dell'assessorato competente.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 35.

35. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 35, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 35 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

2. È inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente soprintendenza, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato, ed ai soggetti pubblici e privati come precedentemente richiamati, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici di cui all'articolo 5 della stessa legge e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti di questi beni effettuati dagli enti pubblici e privati come indicati ai punti 1) e 2) che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

4. Il mutamento di destinazione dei beni indicati alla lettera *z)*, comma 3, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle

agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

5. Il ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutata in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 37.

36. 1.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore 36.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 36.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Tale emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per l'acquisizione del prescritto parere.

La discussione dell'articolo 36 è sospesa.

Poiché l'emendamento 36.1 – che assorbe il successivo articolo 37 – è stato approvato soltanto in via di principio, in attesa del parere della competente Commissione, do ugualmente lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

(.....).

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36, valutata in lire 100 milioni per il 1990, lire 1 miliardo per il 1991 e lire 2 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali ».

A tale articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(.....).

1. Sono trasferite alle regioni, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni immobili afferenti alle riserve naturali istituite dallo Stato non comprese nell'ambito dei parchi nazionali.

37. 01.

Rocelli.

GIANFRANCO ROCELLI. Con il mio articolo aggiuntivo 37.01 chiedo che vengano trasferiti alle regioni, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni immobili afferenti alle riserve naturali istituite dallo Stato non comprese nell'ambito dei parchi nazionali. Poiché in merito a questo aspetto finora il Governo ha avuto delle indecisioni, credo che il mio emendamento interpreti autenticamente le istanze del Parlamento e degli organismi politici ed amministrativi.

Aggiungo che sarei favorevole al subemendamento dell'onorevole Cerutti, il quale mi ha preannunciato la presentazione del medesimo, ma non l'ha ancora formalizzato, tendente a far sì che nel caso in cui le aree in questione siano comprese all'interno dei parchi vengano restituite a chi ha competenze nella gestione dei parchi stessi.

AMEDEO D'ADDARIO. Ritengo che dovremmo chiederci per quali ragioni l'onorevole Rocelli sia stato indotto a presentare adesso questo emendamento, avendo ben presente come su questo specifico tema le regioni non siano intervenute fino ad oggi. Comunque, potrei concordare sull'approvazione dell'emendamento in questione purché fosse eliminato ogni riferimento relativo all'istituzione dei parchi nazionali, degli organismi di direzione e di quelli misti. Voglio anche ricordare che sono stato tra i presentatori di una proposta di legge volta ad attribuire alle regioni specifiche competenze in materia di natura, per cui sono senz'altro favorevole a che siano queste ultime a governarla. Ma ciò stride con il dettato costituzionale tuttora vigente nel nostro paese, dal momento che su questa specifica materia si assiste ancora ad una concorrenza di competenze tra Stato e regioni.

Dunque, poiché ritengo che questo particolare aspetto del problema meriti di essere approfondito, propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo 37.01, così da evitare, sia che venga approvato sia che venga respinto, di porci in contrasto con il quadro legislativo che finora è stato approvato in materia di protezione della natura e che, a mio avviso, dovrebbe ancora veder risolte talune contraddizioni insite nel testo al nostro esame.

EUGENIO TARABINI. L'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Rocelli ha senz'altro una sua logica, ma il provvedimento che stiamo esaminando stabilisce un regime differenziato rispetto a quello previsto dal decreto presidenziale n. 616, al quale si riferisce l'emendamento in questione.

Ho voluto cogliere l'occasione della questione sollevata dall'onorevole Rocelli per sottolineare che si tratta di un tema che dovremo attentamente valutare.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il problema effettivamente esiste, poiché si tratta del demanio pubblico.

Concordo con la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo 37.01 poiché credo che occorra riflettere attentamente su questo aspetto. Essendo i trasferimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 frutto di attribuzioni di funzioni non vorrei si incappasse in questioni giurisdizionali. Ritengo che sia l'ambito territoriale sia la formulazione tecnica potrebbero essere meglio chiariti al fine di soddisfare un bisogno che il Governo ritiene reale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 27 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO